



## La gestione della misura di protezione

### SOMMARIO

1. Impostazione ed inquadramento quale premessa doverosa. – 2. Accertamento patrimoniale ed inventario. Ipocrisia di un sistema non compreso. Persona e patrimonio. – 3. L'annosa questione dei beni ereditari. Interdizione ed amministrazione di sostegno. – 4. La gestione del patrimonio dell'interdetto e del beneficiario dell'amministrazione di sostegno. Un possibile schema metodologico. – 5. Il rendiconto, attività di verifica e vigilanza, alla luce del valore della "centralità della persona umana". – 6. Conclusione.

### 1. Impostazione ed inquadramento quale premessa doverosa

Nel panorama delle questioni ermeneutiche sollevate dalla legge che ha introdotto l'amministrazione di sostegno, sia in dottrina sia in giurisprudenza il dibattito in ordine all'ambito di applicabilità del nuovo istituto, rispetto a quelli precedenti dell'interdizione e dell'inabilitazione, continua a produrre impostazioni ed orientamenti contrastanti. La situazione appare insanabile e, nonostante il complesso ed articolato dato normativo evidenzi più di una ragione per ritenere che ciascuna delle tre misure di protezione abbia una propria autonoma sfera di rilevanza, v'è chi sostiene l'esclusività

dell'amministrazione di sostegno, che concretamente consentirebbe, nella sua dinamica interna, un'estensione dei propri effetti fino a coprire tutti i margini e i limiti totalizzanti tipici dell'interdizione, considerando ormai gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione superati e di fatto, implicitamente, abrogati. Sarebbe, infatti, far propendere per tale impostazione - sostenuta inoltre da un'avversione a ciò che storicamente l'interdizione ha rappresentato<sup>1</sup> - la possibilità, contemplata dall'art. 411 c.c., che il Giudice tutelare estenda all'amministrazione di sostegno limitazioni, decadenze e prescrizioni previste in tema di interdizione.

In occasione di un articolo scritto per la rivista di diritto di famiglia dell'*AIAF*, ripercorrendo i lavori preparatori che hanno preceduto l'emanazione della legge n° 6/2004, già sostenni che l'interdizione, soprattutto rispetto all'inabilitazione, mantiene una sua specifica autonomia applicativa con riferimento all'amministrazione di sostegno.

Non v'è traccia alcuna nei lavori preparatori che consenta, anche solo lontanamente, di pensare che il legislatore abbia inteso generare una sovrapposizione degli istituti preesistenti all'amministrazione di sostegno. Le espressioni emerse nel corso dell'elaborazione parlamentare risultano del tutto evidenti in tal senso: gli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno mantengono, nella volontà e nell'intendimento del legislatore, uno specifico spazio di operativi-

---

<sup>1</sup> Si veda il contributo del dott. Roberto Marocchino, al capitolo "*La legge n° 6/2004 ed il senso attuale della psichiatria*" in questo volume da cui emerge l'utilizzo dell'interdizione quale modalità legale di esclusione del malato psichiatrico dalla vita di relazione e dall'esercizio dei suoi diritti fondamentali e dalla conduzione di una vita dignitosa: "*Non un capo di abbigliamento civile: c'erano le divise dell'ospedale, per uomini e per donne, gli zoccoli di legno ai piedi, ecc... Quasi tutti, gli uomini, fumatori accaniti, obbligati dalla noia manicomiale. Ma nemmeno qualche spicciolo in tasca per mezzo pacchetto di sigarette ed abilissimi riciclatori dei mozziconi lasciati un po' dovunque da medici ed infermieri, v'erano certamente persone, interdette sì, ma proprietarie, al momento della loro "ammissione definitiva" di case, terreni ed altri beni*".

tà ed autonomia, essendo destinati ad ambiti e condizioni diverse<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> G. REALE, *Finalità della legge 6/04 e valutazioni sulla sua applicazione a un anno dal varo*, in *AIAF Rivista degli avvocati per la famiglia e per i minori*, 2004/3, p. 4 e ss.: “Nella 25° sessione, del 25 ottobre 2001, il senatore Gubetti si esprime osservando come indispensabile è “che siano definiti con chiarezza gli ambiti di applicazione di tale istituto rispetto agli istituti già esistenti dell’interdizione e dell’inabilitazione”.

Il senatore Fassone nella stessa seduta fa presente .... “l’art. 4 del disegno di legge n. 375 consente di definire i rispettivi ambiti di applicazione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, da un lato e dell’istituto dell’interdizione dall’altro, e di evitare quindi i problemi che potrebbero nascere da un’impropria sovrapposizione degli stessi ...”.

Ancora più significativa è la relazione dell’onorevole Ermanna Mazzoni che nella seduta del 30 gennaio 2002 si esprime: “...tutti i progetti di legge in esame tendono a dare soluzione al problema della cura dei soggetti non pienamente capaci di tutelare i propri interessi, per i quali il codice prevede solo momenti estremi di tutela attraverso gli strumenti dell’interdizione e dell’inabilitazione. Si introduce quindi la figura dell’amministratore di sostegno, cioè un soggetto incaricato dello svolgimento di determinati atti a vantaggio di persone affette da patologie non gravi o da disagi psicologici lievi per le quali non si ritiene opportuno dar luogo ad altre procedure previste dal codice civile ...”

Ancora l’onorevole Luigi Giacco nella seduta del 20 febbraio afferma: “...l’importanza del provvedimento, atteso da anni da molte famiglie italiane, ...la figura dell’amministratore di sostegno non lede i diritti fondamentali della persona, garantendo a determinate categorie di soggetti non completamente autosufficienti un’adeguata tutela della qualità della vita, al di là dell’assistenza prestata dai familiari”.

In modo altrettanto chiaro l’onorevole Battaglia nella sessione del 28 ottobre 2003 osserva: “Oggi, grazie ai processi di integrazione, abbiamo ottenuto dei risultati in base ai quali la persona può non essere completamente autosufficiente, può non essere completamente padrona di sue scelte autonome in campo patrimoniale e in campo lavorativo, ma non per questo deve essere interdetta. Può essere, ed è questa la funzione dell’amministrazione di sostegno – affiancata da una persona che la sostiene, nel senso che la aiuta ad assumere quelle decisioni, quegli atti che autonomamente non sarebbe in grado di compiere, senza per questo venir meno la sua possibilità di godere dei suoi diritti.”

Nella stessa seduta altro intervento, di assoluta chiarezza, che ha permeato i lavori di elaborazione del testo finale è quello dell’onorevole Giuseppe Fanfani, il quale, osservando che la proposta di legge è segno di mutata ci-

viltà, esprime: “...provvedimento .....che rendesse chiaro un fenomeno, quello dell’assistenza alle persone affette da minore menomazione, non necessariamente psichica, che si collocasse al di fuori della disciplina dettata dal codice civile ... è una proposta di legge che si rivolge a tutti coloro che sono portatori di handicap ed hanno una minore funzionalità sia fisica, sia psichica, come gli alcolisti, o coloro che non sanno badare a se stessi per ragioni di età o per altre ragioni.”

Nella stessa sessione interviene l’onorevole Franco Grillini che segnalando l’esistenza di 700 mila casi di “disabili psichici” in Italia, soltanto una piccola parte necessita del grave provvedimento di interdizione, mentre per gli altri non si necessita di una “incapacitazione a 360 gradi”. Afferma: “Venire incontro a chiunque si trovi in difficoltà nell’esercizio dei propri diritti.”

Ancora nella stessa seduta l’onorevole Francesca Martini, esprime lo spirito che ha determinato la legge ed i lavori, precisando che l’amministrazione di sostegno si dovrà rivolgere a “...situazioni per le quali è necessario intervenire in modo più sfumato rispettando la dignità della persona. Pensiamo a molti casi in cui i soggetti sono incapaci di provvedere a loro stessi non perché affetti da infermità mentale, ma perché sono molto anziani o sono affetti da handicap fisici o sono affetti da impedimenti temporanei”.

Ancora l’onorevole Giuseppe Fanfani, nell’avvicinarsi degli interventi, coglie e sottolinea un aspetto fondante la legge: “...questa legge ha la capacità di prendere in esame le disabilità minori..... creando una forma di assistenza anche sotto il profilo giuridico che, non presupponendo una loro incapacità totale o parziale, ma prendendo atto di una inabilità che può assumere gli aspetti più diversi sino a giungere alla semplice inabilità di carattere naturale – che è quella della vecchiaia, sapesse supportare questi aspetti della vita in forma corretta.”

Possiamo dunque, da questa prima selezione funzionale dei lavori preparatori, evidenziare come le espressioni usate dai parlamentari “distinzione dei rispettivi ambiti”, “soggetti non pienamente capaci”, “patologie non gravi”, “disagi psicologici lievi”, “categorie di soggetti non completamente autosufficienti”, “aiuto ad assumere decisioni”, “assistenza a persone affette da minore menomazione”, “chiunque si trovi in difficoltà”, “intervenire in modo più sfumato”, “prendere in esame disabilità minori”, “prendere atto di una inabilità”, pongono con sufficiente certezza che l’amministrazione di sostegno, l’interdizione e l’inabilitazione si occupino di ambiti diversi e che non vi siano possibilità teoriche per sovrapposizioni degli istituti se non per gli effetti relativi a compimento di determinati e specifici atti e per alcuni effetti di “preclusione giuridica” che consegue all’adozione del provvedimento di amministrazione di sostegno.

È ormai da tempo, che, in occasione di eventi formativi, convegni, seminari ed anche nello svolgimento di incarichi ricevuti quale tutore, curatore ed amministratore di sostegno, sottolineo, con estrema fermezza, che l'applicabilità di un istituto rispetto ad un altro non è, in realtà, la vera questione che deve essere affrontata, pur meritando attenzione. Laddove anche, infatti, si giungesse a definire quale istituto sia da privilegiare, nessun traguardo veramente utile avremmo ancora raggiunto per garantire dignità ai soggetti afflitti da ridotte autonomie.

Ritengo, invece, che solo occupandoci di individuare modalità, operatività ed impostazioni che realmente pongano al centro dell'intervento la persona, i suoi bisogni, le sue aspirazioni, di disporre del patrimonio e delle risorse personali in modo funzionale rispetto alla persona medesima, inserita nella sua storia, nel suo mondo di relazione, nel suo habitat ove si sono esplicate la sua personalità, le sue caratteristiche e quei tratti dell'esistere che rendono l'individuo unico, specifico ed irripetibile, potremo dare spazio e corpo alla dignità che compete ad ogni essere umano. È ormai palese che il rischio non sta nel definire un soggetto "interdetto" anziché "beneficiario di un'amministrazione di sostegno" o viceversa, ma nel riproporre schemi ed impostazioni rigide che possono di fatto ricondurre l'amministrazione di sostegno all'interdizione, semplicisticamente mutando formalmente il *nomen iuris* a situazioni che, nella sostanza, vengono trattate con lo stesso spirito irrispettoso per un'umanità di per sé già penalizzata da disagi e ridotte autonomie nel vivere quotidiano.

La tendenza a schematizzare, a semplificare l'approccio al soggetto debole non guardando alla complessità di ogni essere umano, può di fatto vanificare un reale intervento di ausilio alle persone deboli<sup>3</sup>.

---

**E' possibile, sulla scorta di quanto sopra evidenziato, configurare che il legislatore abbia voluto prevedere più categorie e strumenti di intervento così da garantire la copertura di tutto il panorama della fragilità dalla ridotta autonomia fino alla incapacità invalidante.**

<sup>3</sup> Si veda ancora il contributo del dott. Roberto Marocchino, al capitolo

Tutti gli aspetti che riguardano un individuo e, quindi, la cura dei suoi interessi, anche patrimoniali, delle “*cose proprie*”<sup>4</sup> (espressione straordinaria che vividamente pone in luce l’intimità del rapporto con il proprio mondo, con la propria vita, con ciò che lo caratterizza e contraddistingue): la sua casa, i suoi spazi, i suoi ricordi, i legami affettivi ad ambienti ed oggetti (che possono avere un valore economico o meno, ma che rappresentano comunque la propria permanenza su questa terra ed in questa specifica esistenza) vanno ricompresi, scoperti, evidenziati e protetti affinché proprio la debolezza che s’intendeva proteggere non diventi il presupposto di altre vessazioni<sup>5</sup>.

---

“La legge n° 6/2004 ed il senso attuale della psichiatria” in questo volume, ove si conclude affermando:” *Un pensare ed un agire più coraggioso, perché ragionevolmente consapevole dei propri limiti. E non per questo ripiegato in un relativismo nichilista, verso la paralisi decisionale. Ma sempre più rispettoso di quel particolare, irripetibile, complexus che è la vita della singola persona.*”. Il dott. Virginio Oddone, anch’egli conclude il proprio capitolo “*Medicina e medicina legale e sociale della protezione del soggetto fragile o incapace*” in questo volume, affermando con la chiarezza che gli è propria: “*Qualcuno potrà obiettare che questo è un approccio più complicato di quello usuale. Ribatterò che ad essere complicate sono le situazioni di difficoltà, e che l’unico modo per rispondervi in modo civile ed effettivamente utile è quello di affrontare la complessità, no di spazzarla sotto il tappeto ricorrendo a poche formule standardizzate, e magari facendone una questione di – libertà- di una persona che ha diritto alla sua stranezza, negandole così il diritto alla solidarietà e ad un vivere civile.*”

<sup>4</sup> Si veda il capitolo del dott. Virginio Oddone, “*Medicina e medicina legale e sociale della protezione del soggetto fragile o incapace*” in questo volume, p. ...

<sup>5</sup> Ormai da anni raccolgo il disagio di persone che hanno familiari interdetti o inabilitati. Rammento due madri in particolare che hanno dovuto richiedere l’interdizione per i loro figli gravemente handicappati, privi di ogni autonomia, che manifestavano il loro dolore nell’essere guardate con sospetto in sede di deposito del rendiconto annuale per aver utilizzato l’intera somma riconosciuta ai figli quale indennità di accompagnamento, non avendo risparmiato alcunché di tale importo. Si consideri che in quei casi così genericamente riportati, il costo di mantenimento dei figli comportava spese che di gran lunga superavano le rendite degli stessi, richiedendo alla famiglia consi-

derevoli impegni economici, anche al limite della sopportabilità. Una di queste madri, in una riunione tra famiglie con figli handicappati, affermò che spesso si augurava che alla sua morte anche il figlio venisse colto dalla stessa sorte. Si consideri ancora che alcune famiglie si vedono costrette ad esibire rendiconti con la produzione di scontrini e dettagli del tutto inutili, rispetto alla verifica delle reali condizioni di vita e della qualità assistenziale di cui gode un soggetto debole, realtà che continua a permanere anche dopo l'entrata in scena dell'amministrazione di sostegno. Senza trascurare tutti i disagi che si manifestano nei rapporti bancari, nei rapporti con gli uffici pubblici dopo l'apertura di una tutela o di una amministrazione di sostegno: fino al giorno precedente al provvedimento giudiziale, ai danni di un soggetto debole vengono movimentati capitali, apposte deleghe, utilizzate procure generali o per più affari, dal giorno successivo del provvedimento giudiziale, il tutore ed a volte anche il beneficiario di amministrazione di sostegno, non può provvedere al pagamento dell'ICI o di altra imposta (attività tra l'altro che non necessiterebbe di alcuna autorizzazione in quanto dovuta ed annoverabile fra gli atti di amministrazione ordinaria, che in quanto tali non dovrebbero necessitare di alcuna autorizzazione preventiva, il problema è proprio quello di dare alla gestione delle tutela in genere una veste ed una operatività più snella e puntuale, senza guardare al tutore come ad un mero esecutore di prescrizioni giudiziali) se non vi è una specifica autorizzazione, o se per caso non vi è corrispondenza, anche per poche decine di euro, tra quanto contemplato nell'autorizzazione e l'importo effettivamente da versare, eccezione opposta spesso dallo stesso funzionario bancario che ha consentito l'operatività secondo le modalità sopra indicate. In un caso specifico, di cui sono stato chiamato a ricoprire la funzione di amministratore di sostegno in via provvisoria per il compimento di atti di conservazione del patrimonio e cura nell'interesse di un'anziana donna, il funzionario che consentì il trasferimento dei fondi (circa 400.000 euro), da un conto personale della donna ad un conto cointestato con parenti della stessa, pur confermando che la signora riuscì ad apporre la sua firma sui modelli bancari in un tempo di due ore, candidamente affermò di non essere tenuto a verificare le reali capacità di comprensione della correntista. Nel caso indicato l'anziana donna subì di fatto il trasferimento dei propri risparmi priva del tutto della capacità di comprensione di ciò che sottoscrisse. Non è da trascurare che la disposizione di trasferimento dei fondi venne sottoscritta dopo che il parente interessato, a mezzo del proprio legale, depositò circa 40 giorni prima ricorso per interdizione che così esprimeva *“è afflitta **da molti anni da una grave patologia, consistente nel morbo di Alzheimer;** 2) come noto si tratta di una malattia degenerativa delle cellule cerebrali che provoca demenza, cioè **un inarrestabile e progressivo declino delle funzioni intellettive e della memoria, con alterazioni della personalità**”*

Si tenga ancora conto che l'amministrazione di sostegno ha aperto una porta di intervento su quei cittadini che manifestano ridotte autonomie e che, precedentemente, non potevano vedersi raggiunti da un provvedimento di interdizione o di inabilitazione, così imponendo una lettura della società molto diversa e sicuramente più complessa ed articolata.

Concretamente, il corretto utilizzo dell'istituto dell'amministrazione di sostegno dovrebbe consentire l'apporto di un reale supporto a chi vede ridursi progressivamente le proprie capacità, abilità ed autonomie, al fine di evitare improprie distrazioni patrimoniali e disagi rispetto alla cura della persona (cura da intendersi non solo in un'ottica meramente sanitaria, ma cura quale composizione ed attenzione all'equilibrio fra ciò che costituisce la persona, ivi compresa la sua normale vita di relazione, così come sottolineato recentemente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità).

Cercherò, dunque, dopo la doverosa premessa che precede, di elaborare un percorso per la gestione patrimoniale della misura di protezione, sia nello svolgersi dell'ufficio di tutore che in quello di amministratore di sostegno, evidenziando le problematiche più spesso trascurate ed offrendo una possibile metodologia di intervento, utilizzabile quale "criterio-base" per rendere efficace e puntuale l'intervento a favore del soggetto debole. Mi soffermerò inoltre sull'annosa questione relativa ai rapporti successori che coinvolgono gli interessi di soggetti sottoposti ad interdizione ed amministrazione di sostegno, riportando alcuni casi reali rappresenta-

---

***e del comportamento; 3) la patologia di cui trattasi compromette completamente le capacità cognitive e di discernimento e di scelta, della signora....., nonché l'espletamento delle più normali e quotidiane attività fisiche ed intellettuali al punto di rendere la medesima per nulla autosufficiente e bisognosa di continua assistenza e cura da parte dei parenti e di personale medico ed infermieristico specializzato; 4) in particolare la signora X Y oggi appare priva delle capacità di intendere e di volere, al punto che la medesima si trova a compiere atti ed azioni che le vengono imposti, senza tuttavia comprenderne il significato e senza poi ricordarsi di averle compiute;**" Questo il quadro clinico al 21 dicembre 2005 e nel mese di gennaio vengono effettuati tutti gli atti dispositivi descritti"*



tivi delle difficoltà ed assenza di linearità nell'impostazione e soluzione delle stesse.

È indubbio che il presente contributo, proprio per l'intendimento che ha ispirato l'intera pubblicazione, non potrà avere una valenza sistematica di trattazione di tutti gli istituti dai quali l'attività del tutore e dell'amministratore di sostegno può essere interessata (non considererò l'ipotesi dell'inabilitazione, in quanto istituto di fatto raramente utilizzato dopo l'entrata in vigore della legge n° 6/2004). Sarà preciso intendimento, invece, quello di proporre occasioni di riflessione su alcune tipiche fasi di gestione della tutela e dell'amministrazione di sostegno, cogliendone gli aspetti problematici con l'obiettivo di offrire strumenti di intervento e di operatività in una prospettiva più aderente allo spirito che ha animato la legge ed alla finalità di rispettare la persona nella sua integralità e dimensione umana.

La concreta esperienza nella gestione del nuovo strumento di protezione ha messo in evidenza il rischio che le rigidità istituzionali, sedimentatesi negli anni nel trattare la tutela, si ripetano inesorabilmente anche nel modo di concepire la stessa amministrazione di sostegno, con il pericolo che il dato patrimoniale, comunque, continui a rimanere l'aspetto prevalente, per la cui gestione non si propongono prospettive nuove ed aperte ad una concezione della vita umana più articolata e responsabilmente orientata.

## 2. Accertamento patrimoniale ed inventario. Ipocrisia di un sistema non compreso. Persona e patrimonio

In più occasioni ho già riportato l'attenzione sul fatto che le risorse patrimoniali e relazionali di un soggetto, senza escludere la presenza di risorse messe a disposizione dalla pubblica amministrazione, sono dato essenziale dal quale non si può prescindere per l'articolazione di un progetto diretto a consentire alla persona debole di condurre una vita dignitosa e più confacente ai bisogni che la stessa esprime. Le famiglie, gli operatori del servizio socio assi-

stenziale costantemente devono affrontare il capitolo delle risorse disponibili per configurare un progetto alla persona aderente a quanto la stessa esprime.

La dimensione patrimoniale sia nell'amministrazione di sostegno che nella gestione della tutela, come d'altronde anche nella curatela, è aspetto cardine su cui poter fondare l'articolazione di un progetto, alla persona, fattibile.

V'è, però, da precisare che rispetto alla tutela l'impianto normativo necessita di essere letto in una chiave più critica ed articolata per i soggetti interdetti giudiziali rispetto ai minori in tutela. Come è sicuramente noto al lettore, il regime della tutela è approntato con riferimento ai minori e con espresso rimando dell'art. 424 cod. civ. è reso applicabile alla tutela degli interdetti.

Il fatto che spesso si trascura è che il minore in tutela è un soggetto che si affaccia alla vita e per cui quanto disposto dall'art. 358 cod. civ. ha un valore diverso rispetto al soggetto interdetto giudiziale, interdetto per eventi sopraggiunti anche improvvisamente nella propria vita e quindi dopo aver vissuto normalmente, realizzato rapporti affettivi, attività di rilievo economico e lavorativo, dopo aver soddisfatto bisogni ed aspirazioni strutturati ed articolati in ragione del proprio grado di cultura, sensibilità, interiorità, maturità e capacità di produrre reddito e ricchezza<sup>6</sup>. Così come la let-

---

<sup>6</sup> Dieci anni or sono la dott.ssa Giovanna Marcazzan, giudice tutelare allora in Roma, in *Competenze del Giudice tutelare a protezione del patrimonio degli incapaci*, in "La volontaria giurisdizione, casi e materiali", Giuffrè editore, Milano 1997, a cura della Scuola di Notariato A. Anselmi di Roma, a p. 297, affermò: "Assai più negative sono invece le conseguenze derivanti dal terzo criterio adottato dal legislatore – che equipara la tutela degli infermi di mente alla tutela dei minori privi di genitori – con gli ovvi riflessi, correlati a detta scelta, sulla natura statica e conservativa del controllo attribuito al Giudice tutelare. La ontologica differenza tra i bisogni e le necessità degli interdetti (che dovrebbero vedere garantito in primo luogo garantito il proprio diritto alla cura ed alla salute) rispetto alle esigenze dei minori avrebbe infatti dovuto tradursi anche in una differenziazione della disciplina della tutela e dei principi ispiratori dei compiti direttivi e di vigilanza attribuiti al giudice nel campo della gestione patrimoniale dell'incapace posto che l'esigenza di preservare il compendio dei beni può ritenersi giustificata solo

tura dell'art. 371 cod. civ. assume colorazioni e contenuti molto diversi se riferito ad un minore o ad un adulto interdetto giudiziale. Si consideri ad esempio che salvo, casi eccezionali, il minore non ha rilevanti patrimoni, non ha intrapreso o gestito attività d'impresa, né necessità di particolari interventi di amministrazione di patrimoni complessi, come invece spesso accade per soggetti adulti che per gravi fatti invalidanti vengono ad un certo punto della loro esistenza sottoposti ad interdizione o ad amministrazione di sostegno<sup>7</sup>. Il dato normativo va dunque riletto e rigenerato nel suo intimo al fine di evitare il procrastinarsi di contraddizioni e “vecchiumi storici e culturali”, che fanno guardare alla persona come essere produttivo inserito in un circuito economico, trascurandone il valore e la sua dimensione umana.

Ritornando, dunque, alla questione relativa all'accertamento patrimoniale ed alle prescrizioni in tema di tutela pur se l'art. 357

---

*rispetto ai minori d'età (ai fini della successiva consegna al raggiungimento della maggiore età) e non certo nei confronti degli interdetti, soggetti adulti e bisognosi di cure ed assistenza, oltre che spesso privi di una famiglia propria (intesa come coniuge e figli).....Il ruolo del G.T. non è quindi più, a mio avviso, quello di vigilare, spesso in maniera burocratica, su una gestione statica e meramente conservativa del patrimonio dell'incapace, ma è divenuto invece quello di promuovere, attraverso una adeguata utilizzazione delle risorse economiche, il benessere delle persone incapaci, stimolando i soggetti che ne hanno la legale rappresentanza a provvedere a tutte quelle spese che possano consentire loro una vita più agevole e confortante.”*

<sup>7</sup> Nel paragrafo 4) dedicato alla gestione patrimoniale riprenderò la lettura e rivisitazione dell'art. 371 c.c., in chiave critica e finalizzata alla traducibilità dei suoi contenuti rispetto ad un soggetto adulto interdetto, anche in ordine agli effetti dell'interdizione rispetto al regime della comunione legale dei beni, così come previsto dall'art. 187 cod. civ., norma largamente disattesa, nella prassi adottata dai giudici tutelari. Senza trascurare l'analisi degli effetti di una lettura rigida dell'art. 371 cod. civ., rispetto alla distinzione ed autorizzabilità degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. In ordine poi all'amministrazione di sostegno si potrà configurare fra le attività specifiche dell'amministratore quella di verificare costantemente l'aderenza del contenuto del decreto di nomina e le previsioni del Giudice tutelare ai bisogni del beneficiario ed alle esigenze di tutela degli interessi personali e patrimoniali dello stesso.

cod. civ. prescrive “ *Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni* “, negli articoli a seguire e quindi in via preliminare rispetto all’articolazione della proposta da inoltrare al Giudice tutelare ai sensi e per gli effetti dell’art. 371 cod. civ., il tutore deve procedere all’inventario. Qualora siano stati apposti i sigilli deve naturalmente chiedere autorizzazione alla rimozione e conseguentemente procedere all’inventario con il ministero del notaio o del cancelliere designato, così come indicato nell’art. 363 cod. civ. L’inventario, prescrive ancora la norma, deve essere iniziato nei dieci giorni dall’assunzione dell’ufficio e terminato entro trenta giorni, salva la possibilità di ottenere proroga da parte del giudice tutelare. Si può procedere all’inventario senza il ministero del notaio o del cancelliere, qualora il valore del patrimonio non ecceda complessivamente € 7,75. Gli artt. 363, 364 e 365 cod. civ. non si limitano a parlare di inventario dei beni, come indicato nell’art. 362 cod. civ. ma introducono l’espressione “patrimonio”, ed il patrimonio è qualcosa di più complesso ed articolato rispetto ad un insieme di beni che si rinvencono in un certo luogo: beni, mobili e immobili, sono un minus o due componenti del patrimonio, ma non lo esauriscono. Ancora l’art. 364 cod. civ. rimanda alle formalità previste dal codice di procedura civile e pertanto all’art. 777 c.p.c. che espressamente prescrive: “Le disposizioni contenute in questa sezione si applicano ad ogni inventario ordinato dalla legge, salve le formalità speciali stabilite dal codice civile per l’inventario dei beni dei minori”. Formalità previste in ordine alla presenza dei testi (scelti preferibilmente tra parenti ed amici della famiglia), del protutore, del minore (noi dovremmo aggiungere dell’interdetto, in realtà sempre assente, perché mai nessuno ne richiede la presenza<sup>8</sup>), e fatte salve

---

<sup>8</sup> È opportuno precisare che per il fatto che un soggetto malato psichiatrico sia interdetto, non per questo non è in grado di manifestare preferenze, attaccamento ed interesse verso alcuni oggetti che hanno rappresentato parte della sua vita, rammento proprio il caso di un uomo di circa 65 anni, che venne trovato, su segnalazione dei vicini, nella sua villa, ricolma di carta, cartone, rifiuti e giornali di ogni tipo, che raccoglieva di notte nelle varie pattumiere al bordo delle strade. Dentro casa, al piano terreno della villa aveva rea-

le prescrizioni in ordine all'inventario di aziende.

La lettura degli articoli indicati potrebbe far pensare all'individuazione di un sistema chiaro e lineare privo di insidie interpretative ed applicative, così da rendere il fenomeno dell'inventario come una delle attività prive di legame profondo alla persona, ai suoi interessi più nascosti e meno palesi agli occhi di chi si avvicina nella sua funzione di tutore, di pubblico ufficiale redigente l'inventario o di incaricato nella sua funzione anche pubblica (assistenti sociali ed operatori del settore che prima ancora del provvedimento di apertura della tutela si sono occupati della persona debole: si consideri, infatti, che il fenomeno della fragilità è, in molti casi, un fenomeno che si manifesta non improvvisamente ma gradualmente, e l'approdo all'interdizione avviene solo molto tempo dopo il palesarsi delle prime difficoltà a curare i propri interessi, quindi con un intervallo di tempo che prima dell'introduzione dell'amministrazione di sostegno poteva anche durare anni<sup>9</sup>).

In realtà proprio in tema di inventario, ma soprattutto accertamento patrimoniale, ho visto commettere leggerezze, approssimazioni ed omissioni gravi (non mi riferisco ad ipotesi di sottrazione di beni effettuate volontariamente, ipotesi diverse, ma a ciò che avviene usualmente ed in modo ignaro) dettate da una lettura superficiale del complesso di norme che disciplinano tale attività, importante, a cui il tutore è chiamato dalla legge. Possiamo provocatoriamente affermare che l'apparente rispetto del formalismo

---

lizzato una biblioteca, a cui teneva tantissimo, biblioteca dove trascorreva la maggior parte del proprio tempo a guardare i suoi libri di storia, d'arte, di geografia ed anche tecnici (essendo lui stato un abile disegnatore tecnico). La sua presenza in sede di inventario avrebbe consentito di verificare a quali oggetti e libri lui rivolgeva maggiore attenzione, così da consentire al tutore in caso di una sua diversa e necessaria collocazione abitativa, di conservare gli stessi, per l'arredo di un ambiente a lui più familiare e vicino ai propri interessi, anche presso eventuali comunità dove venne poi collocato.

<sup>9</sup> L'attenzione va proprio ricondotta a ciò che è avvenuto nel periodo intercorso dalla manifestazione della perdita progressiva della capacità di curare i propri interessi, fino alla totale incapacità che ha condotto all'interdizione.

dell'inventario in realtà cela gli spazi per l'ipocrisia del sistema concretamente applicato, "*ipocrisia formalistica dell'appagamento*" di chi adotta una procedura senza comprenderne la portata e gli effetti, sia rispetto alla persona direttamente interessata, sia rispetto alla società che spesso si trova a dover sopprimere all'assenza di risorse patrimoniali per far fronte ai costi di assistenza e di ausilio alla persona debole.

In aderenza allo spirito che ha animato tutti gli autori della presente pubblicazione, vediamo come dalla forma si possa guardare alla sostanza, trasformando il formalismo, di certe procedure, in uno strumento effettivo di tutela del soggetto debole.

Proprio in ragione dell'inadeguatezza di un sistema predisposto con riferimento al minore in tutela e, solo per effetto di un richiamo, estendibile all'interdizione giudiziale possiamo guardare con maggior attenzione al procedimento diretto alla ricostruzione del patrimonio del soggetto interdetto.

È opportuno precisare che il termine di 10 giorni per iniziare le operazioni d'inventario è ritenuto termine ordinatorio e non perentorio, tale termine nella pratica non viene mai osservato, perché spesso la ricostruzione del patrimonio è attività complessa che nella maggior parte dei casi richiede anche mesi di verifiche e ricerche, per le quali non è sufficiente un termine così breve anche laddove venissero concesse delle proroghe da parte del Giudice tutelare, ciò non toglie che il tutore debba comunque attivarsi con tempestività per accertare il contenuto del patrimonio della tutela e compiere tutti gli atti conservativi e di custodia degli stessi<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Quando non si rende necessario procedere con la formale apposizione di sigilli, opportuno è che il tutore almeno per le abitazioni proceda al cambio delle serrature alle porte di accesso ed eventualmente, quando possibile, all'installazione di adeguati impianti di antifurto unitamente alla stipulazione di polizze assicurative contro il furto, naturalmente in considerazione del contenuto degli immobili medesimi, contenuto che può essere verificato osservando le modalità che verranno di seguito suggerite. Detti atti sono tutti annoverabili fra quelli dovuti ed ascrivibili fra i doveri che il tutore deve osservare nell'esercizio del suo ufficio, e come tali, di natura conservativa e considerabili di ordinaria amministrazione non soggetti a preventiva autorizzazione

Partiamo dunque dal dato formale affinché anche i non addetti ai lavori possano sapere quale deve essere il contenuto dell'inventario. L'art. 775 c.p.c. reso applicabile a tutti gli inventari, previsti dalla legge, per effetto dell'art. 777 c.p.c. , e quindi anche all'inventario di tutela, prescrive che l'inventario deve contenere quanto segue:

1. *La descrizione degli immobili, mediante l'indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie;*
2. *la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d'oro e d'argento;<sup>11</sup>*
3. *l'indicazione della quantità e specie delle monete per il denaro contante;*
4. *l'indicazione delle altre attività e passività;*
5. *la descrizione delle carte, delle scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio ed in fine dall'ufficiale precedente;*
6. *L'ufficiale che procede all'inventario deve poi accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio, firmare i fogli e lineare gli intervalli.*

Se poi nel patrimonio dell'interdetto si rinviene un'azienda, commerciale o agricola, è necessario osservare quanto prescritto

---

giudiziale perché atti cautelari minimi .

<sup>11</sup> A tal riguardo è opportuno precisare che laddove si rinvenivano preziosi (anelli con perle o pietre preziose ....) la presenza di un perito esperto in materia è essenziale, con l'accortezza che lo stesso intervenga con tutta la strumentazione necessaria per verificare la qualità dell'oro e dell'argento, i carati dei brillanti, delle pietre preziose e delle perle. Tale indicazione nasce dalla constatazione, sia nell'attività di Giudice Tutelare Onorario, svolta per 10 anni presso il Tribunale di Torino e sezioni distaccate, sia quale consulente di diversi enti chiamati a svolgere l'ufficio di tutore, che le descrizioni dei preziosi sono spesso state indicate in modo sommario e che non consentivano di individuare i beni medesimi, è opportuno, quindi, evitare espressioni "anello d'oro con brillante", perché il brillante potrebbe avere carature diverse e quindi di pregio e valore notevolmente diverso. E' suggeribile poi che il tutore su cui grava il dovere di procedere all'inventario effettui una serie di fotografie capaci di consentire l'identificazione del prezioso.

dall'art. 365 cod. civ.

Passiamo, assunto il dato formale, ad analizzare l'attività del tutore, premettendo che all'inventario atto formale e pubblico si attribuisce, in quanto tale, pubblica fede fino a querela di falso. L'attenzione va posta sulla constatazione che l'articolo appena richiamato dice "il tutore" compie l'inventario, evidenziando così che al tutore è attribuita la responsabilità dell'accertamento del contenuto patrimoniale del soggetto interdetto.

Il tutore deve fare l'inventario, atto, indica la norma, che "si fa con il ministero del cancelliere del Tribunale o di un notaio delegato dal giudice tutelare.....il giudice tutelare, prosegue il secondo comma, può consentire che l'inventario sia fatto senza il ministero del cancelliere o di notaio, se il valore presumibile non eccede € 7,75, importo che se pur aggiornato con riferimento agli indici I-STAT ad oggi potrebbe essere pari a € 350,00 circa, non consentirebbe alcun esonero o meglio nessun tutore potrebbe evitare di ricorrere al ministero del cancelliere o del notaio per tradurre in atto pubblico l'inventario, così legittimando l'assurdo ricorso ad un atto formale il cui costo è superiore o comunque non proporzionato al patrimonio da accertare.

E' però, possibile addivenire in via interpretativa al superamento di tale impostazione, basandosi su elaborazioni e pronunce della Suprema Corte, non sempre in tema di inventario e di funzione di alcuni soggetti quali ausiliari del giudice, data la valenza anche pubblicistica di alcuni istituti.

La Cassazione in tema di eredità giacente ha più volte affermato che il curatore, quale ausiliario del giudice, laddove provvede ad accertare il patrimonio ereditario, pur non essendo un pubblico ufficiale, e dichiara ed afferma cosa costituisce patrimonio dell'eredità, esprime ed enuncia "atti che fanno pubblica fede".

Ancora afferma la Cassazione che il notaio o il cancelliere che procedono alla redazione del verbale d'inventario, non godono di poteri d'imperio né di indagine, ma hanno la sola funzione di certificare ed attestare cosa e quanto rinvenuto in un dato luogo,



«...l'attività diretta alla formazione dell'inventario ha carattere meramente descrittivo della situazione patrimoniale, quale risulta dalle carte e dalle note del defunto....e la partecipazione del pubblico ufficiale comporta la prova della verità degli atti da lui compiuti e quindi dell'esistenza delle carte, scritture e note da lui reperate, ma non la rispondenza alla realtà fattuale delle risultanze delle scritture....» .

(Cass. civ., sez. I, 4 aprile 1983, n° 2626).

Poteri d'indagine e di ricerca sono del curatore, il quale esperiti gli accertamenti chiede che vengano tradotti in verbale o comunque informa il Giudice della successione, non venendo comunque meno la valenza pubblicistica delle proprie dichiarazioni.

Assunto quanto sopra e traslandolo alla tutela, riferimento e trasposizione consentita dall'art. 777 c.p.c., possiamo affermare, in aderenza a quanto espresso dalla Cassazione, che la responsabilità dell'accertamento patrimoniale spetta al tutore e non ad altri, possiamo tranquillamente sostenere che il tutore può essere considerato un ausiliario del giudice, anche nella sua attività di accertamento patrimoniale, osservando, pertanto, che le sue dichiarazioni al riguardo hanno valenza pubblica, fanno pubblica fede. Ne discende, quale naturale conseguenza logica, che l'esclusione dell'inventario mediante il ministero del pubblico ufficiale può configurarsi, non con riferimento al valore del patrimonio ma, alla certezza dello stesso in quanto il verbale d'inventario per atto pubblico nulla aggiungerebbe a quanto accertato dal tutore, si tenga inoltre conto che nella stragrande maggioranza degli inventari i notai fanno constare che *“il tutore esperite le opportune indagini ipotecarie e catastali dichiara”*, lasciando dunque allo stesso la funzione di verifica ed accertamento.

Sottolineo ancora che la responsabilità del tutore al riguardo viene avvalorata dalla prescrizione del giuramento relativo alla sincerità dell'inventario.

L'inventario, con il ministero del pubblico ufficiale, potrebbe rendersi necessario laddove si rinvenivano nel patrimonio arredi e gioielli di particolare importanza e rilevanza economica.

Si potrebbe pertanto concludere che non è mai configurabile l'esonero dal compiere l'inventario che comunque va eseguito, si

può al più configurare la superfluità dell'ausilio del pubblico ufficiale dove il patrimonio sia certo (si pensi al caso in cui si rinvenga un solo conto corrente, un deposito amministrato e rendita pensionistica).

Andiamo oltre e riprendiamo l'espressione "inventario dei beni" ed il concetto di patrimonio. Proprio sulla base della apparente mutuabilità delle due espressioni, i tutori si sono sempre limitati a fotografare, nella migliore delle ipotesi, il complesso dei beni rinvenuti nella tutela: attività (conti correnti, denaro contante) e passività (debiti). Non preoccupandosi di verificare cosa sia successo precedentemente all'apertura della tutela o all'incardinazione del procedimento di interdizione, così onorando la prescrizione della norma che impone al tutore di procedere all'inventario dei beni della tutela. Tale comportamento pur se può avere una sua adeguatezza rispetto ad un soggetto minore d'età in tutela, non può essere accettato per l'ipotesi della tutela di un soggetto adulto, interdetto giudiziale, e ciò in considerazione della complessità della situazione patrimoniale che lo può riguardare.

Il patrimonio infatti non solo è un complesso di beni, ma è l'insieme di tutti i rapporti giuridici facenti capo ad una determinata persona, pertanto l'inventario dei beni non soddisfa ciò che può essere ricompreso in un accertamento patrimoniale, anche letto nell'ottica di un recupero di tutto ciò che sia stato indebitamente sottratto al soggetto debole, al soggetto incapace o di eventuali rapporti che hanno generato una serie di diritti non esercitati per i quali, il non esercizio può determinare una perdita economica spesso anche rilevante (si pensi ad esempio ai casi di pretermissione testamentaria di legittimario incapace naturale, avvenuta in forza della pubblicazione di un testamento precedentemente all'apertura dell'interdizione, oppure all'ipotesi di una chiamata all'eredità di un soggetto non in grado di curare i propri interessi, non in possesso dei beni ereditari ed interdetto dopo l'apertura della successione rispetto alla quale il diritto ad accettare l'eredità non viene esercitato nel termine decennale, alla possibilità di rescissione di una divisione per lesione oltre il quarto, all'impugnazione di un contratto aleatorio per assenza di alea, alla possibilità di ricorrere agli artt.

428, 591, 775, 1425, 1427 ss., 1448 cod. civ., ed ancora all'ipotesi di somme corrisposte a titolo di prestito effettuato senza particolari formalità, che nel caso di soggetto debole diviene una liberalità per decisione unilaterale del beneficiario)<sup>12</sup>.

Procedere all'inventario di un patrimonio già ridotto considerevolmente, da parenti, familiari, vicini, appare più come una farsa, che non come un vero atto di natura cautelare. Non è rara la circostanza di un erede che chiusa la tutela per decesso dell'interdetto, esaminando il rendiconto ne scopre la regolarità formale, constatando però come il parente arrivò all'interdizione già deprivato di rilevanti somme, mai inventariate e dichiarate, non per volontaria omissione, ma per difetto di accertamento e verifica delle situazioni che ne sono stata la causa.

Per evitare pertanto una forma di "fariseismo giuridico", passatemi l'espressione, è necessario che nella fase di accertamento si proceda a ritroso, almeno nel decennio dall'interdizione.

Solo mediante tale attività è possibile pensare ad una tutela sostanziale del soggetto incapace, per ridare al medesimo quanto possa garantire una vita dignitosa e non al limite della povertà, naturalmente per i casi in cui patrimonio ve ne sia stato e ve ne sia.

---

<sup>12</sup> Può essere di ausilio il caso di una signora di mezza età interdetta nel 2005, affetta da una grave patologia psichiatrica, da circa 20 anni, che la rende totalmente incapace di curare i propri interessi. La stessa era comproprietaria di molti immobili (alloggi, box auto, uliveti, azioni). La signora, visibilmente incapace, nel 2004 condotta in uno studio notarile rilascia una procura a vendere per scrittura privata autenticata nella firma, mediante detta procura la parente nominata procuratrice vende un appartamento in Roma per un prezzo, indicato in atto, di € 160.000,00, mentre il valore effettivo dello stesso ammontava, all'epoca della vendita ad € 416.000,00 circa. La signora non ricevette quanto a lei spettante sul valore effettivo e neanche quanto avrebbe dovuto ricevere anche solo sul prezzo dichiarato. Laddove il tutore si fosse limitato a ad inventariare i beni esistenti, alla data di apertura della tutela, nulla sarebbe emerso, mentre un accertamento patrimoniale effettuato mediante una ricostruzione del patrimonio immobiliare almeno nell'ultimo decennio, ha consentito di conoscere dell'esistenza dell'atto dispositivo e della sottrazione del prezzo ricavato, risorsa essenziale per la giovane donna oggi ricoverata in struttura.

L'attività del tutore, dovrà essere supportata da una perizia, medico-legale, diretta ad accertare il momento in cui le facoltà di raziocinio e volitive della persona solo successivamente interdetta potevano dirsi compromesse.

Osservo ancora, per chi nutrisse dubbi sulla lettura offerta, che l'espressione "inventario dei beni", va letta: "inventario del patrimonio" e nel patrimonio di un soggetto si rinvencono un complesso di rapporti giuridici che sicuramente ricomprendono il diritto di un soggetto di procedere con l'impugnazione di quegli atti che per le circostanze in cui vennero compiuti risultano di chiaro pregiudizio, in altri termini ogni soggetto ha il diritto di agire per la tutela di sé e del proprio patrimonio e ciò vale anche per chi vede ridotte le proprie autonomie o addirittura non è più in grado di comprendere la portata economica degli atti dispositivi del proprio patrimonio a cui è stato indotto da terzi. Il diritto ad agire per l'annullamento di un contratto, di un atto, per la risoluzione o rescissione di un contratto, sono diritti accertabili e costituiscono sicuramente oggetto da ricomprendersi in un patrimonio. L'attività cautelare dell'inventario va in altri termini ricondotta al fenomeno generale di amministrazione del patrimonio altrui con l'obbiettivo non solo di accertare quanto esiste in un certo momento ed in certo luogo, ma di verificare che il "patrimonio da amministrare non sia stato depauperato".<sup>13</sup>

Si osserva ancora che né il notaio né il cancelliere designati per l'erezione dell'inventario sono dotati di poteri inquisitori, investigativi essendo gli stessi interessati, in questo caso il tutore, a dover dichiarare cosa costituisce patrimonio del soggetto interdetto<sup>14</sup>.

L'impostazione proposta può consentire di valutare criticamente quanto affermato recentemente dalla Cassazione in tema di applicabilità dell'istituto dell'amministrazione di sostegno rispetto a quello dell'interdizione, proprio laddove sostiene che va privilegiato il criterio funzionale rispetto al quello quantitativo (Cass. Civ.,

---

<sup>13</sup> M. DI MARZIO, B. THELLUNG DE COURTELLARY, in *Volontaria giurisdizione e successione mortis causa*, CEDAM, Padova 2000, p. 92.

<sup>14</sup> *Idem*, nota 12, p. 126.

Sez. I, 12 giugno 2006, n° 13584), in altri termini, sostiene la Suprema Corte: la semplicità degli atti da compiere e la modesta consistenza del patrimonio devono indurre il giudice di merito a optare per l'amministrazione di sostegno, indipendentemente dalla gravità della compromissione della capacità del beneficiario del provvedimento, mentre dovrà orientarsi verso l'interdizione laddove la situazione patrimoniale sia più complessa e naturalmente in presenza di una grave compromissione delle facoltà cognitive e volitive del soggetto destinatario del provvedimento di tutela. La Cassazione rivela così di trascurare quanto messo in evidenza in tema di accertamento patrimoniale, infatti in molti casi il patrimonio al tempo della apertura della tutela risulta minimo, perché così ridotto da un serie di atti effettuati prima dell'adozione del provvedimento di tutela, ma non per questo il soggetto debole, amministrato o interdetto non necessita di vedersi aiutato nel recupero delle proprie sostanze economiche mediante una serie di azioni che il nostro ordinamento prevede per la tutela dei propri diritti ed interessi patrimoniali.

Ancora constatare l'esistenza di un conto corrente annoverando in sede d'inventario il saldo alla data di apertura di tutela, ritenendosi soddisfatti di tale indicazione, certamente veritiera, non ha alcuna funzione di tutela sostanziale degli interessi del tutelato, per il quale il tutore dovrà verificare almeno nel quinquennio precedente quali movimentazioni vi siano state, al fine di valutare se le stesse corrisposero alla effettiva volontà del titolare del rapporto bancario. Ho più volte constatato che da un'analisi e ricostruzione dei movimenti bancari di un conto corrente o di un deposito amministrato è possibile apprendere quando il titolare del rapporto ha manifestato riduzioni sensibili della propria autonomia, prelievi non routinari, per importi non corrispondenti a investimenti finanziari, o ad acquisti particolari, nella maggior parte dei casi costituiscono dazioni a terzi che possono aver approfittato della debolezza della persona interessata. Se a questa constatazione si abbina poi la ricostruzione della storia clinica del soggetto, si potrà verificare che la constatazione medica dell'insorgere di una patologia o di una malattia che è causa della perdita di autonomia anche progressiva,

precede sempre gli atti anomali di disposizione del patrimonio.

Come dunque effettuare un articolato accertamento patrimoniale, che comunque deve necessariamente precedere, l'eventuale formale inventario con l'ausilio del cancelliere o del notaio designati dal Giudice Tutelare?

Assunto l'ufficio il tutore:

1. verifica il contenuto del fascicolo di tutela, ottenendo copia degli atti in esso contenuti;
2. accerta se vi siano fascicoli collegati riferiti all'eventuale interdizione di genitori e parenti, estraendone copia, previa richiesta motivata la G.T.;
3. accerta la paternità e la maternità del tutelato, ottenendo eventualmente uno stato di famiglia storico, al fine di esperire le opportune indagini ipotecarie e catastali, con riferimento alla conservatoria ed agli uffici tecnici erariali del luogo di nascita e di residenza, o delle eventuali diverse residenti che si sono succedute nel tempo, e così almeno del tutelato e dei suoi genitori effettuando un accertamento delle eventuali proprietà nell'ultimo ventennio. Il tutelato potrebbe avere proprietà anche in città e paesi diversi da quello di nascita e di residenza e per le quali non si rinven- gono gli atti fra i documenti del tutelato, siccome però la ricerca presso tutte le conservatorie d'Italia e concretamen- te improponibile è possibile per il tutore accedere all'anagrafe tributaria presso una qualsiasi Agenzia delle Entrate. Attraverso tale verifica, con Cognome, Nome, data di nascita e codice fiscale dell'interdetto, ed eventual- mente dei genitori, se defunti, è possibile ottenere l'indicazione sommaria di proprietà immobiliari, proprietà mobiliari registrate in pubblici registri (automobili...), rapporti assicurativi rapporti societari e con probabilità a breve anche il riferimento di rapporti bancari in essere<sup>15</sup>;

---

<sup>15</sup> Effettuato l'accertamento delle proprietà immobiliari, constaterà la pre- senza di atti dispositivi del patrimonio immobiliare, ottenendone copia dal notaio che ha provveduto alla stipula o, nel caso abbia cessato l'attività,

4. accerta presso istituti bancari del luogo di residenza e del luogo di eventuale dimora, dell'interdetto, l'esistenza di rapporti in essere (conti correnti, depositi amministrati, forme di investimento assicurativo, cassette di sicurezza), così anche rispetto agli Uffici Postali, almeno fino a quando l'anagrafe tributaria non darà garanzia di completezza. E' opportuno precisare che in tale attività di accertamento non possono essere fatte eccezioni con riferimento alla normativa sulla privacy, essendo tale attività del tutore dovuta e perché lo stesso è rappresentate legale dell'interdetto<sup>16</sup>.

---

dall'archivio notarile di competenza, così per le sentenze o altri atti dell'autorità giudiziaria o di altro pubblico ufficiale. Verificherà il contenuto della vendita, il prezzo e la sua corrispondenza al valore reale, al tempo in cui l'atto è stato stipulato, constatando se il prezzo venne incassato con versamento successivo su apposito conto corrente intestato alla persona sottoposta a tutela, anche successivamente all'atto, questo almeno per gli atti compiuti nel quinquennio precedente alla pronuncia di interdizione, con la precisa finalità di verificare l'eventuale impugnabilità dell'atto ai sensi e per gli effetti degli artt. 428 c.c. e ss., sussistendone i presupposti.

<sup>16</sup> Per meglio rappresentare il contenuto della richiesta agli istituti bancari riporto una lettera tipo già utilizzata in una amministrazione di sostegno:

*“Oggetto. Informativa amministrazione di sostegno a favore della sig.a*

.....  
*Con la presente per informare ufficialmente che la signora ..... Nata .....ivi residente in via ..... con decreto del Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di Torino in data ....., è stata sottoposta ad amministrazione di sostegno. Il Giudice Tutelare ha provveduto in pari data alla nomina, quale amministratore di sostegno, del sottoscritto ....., in atti generalizzato.*

*In osservanza del decreto di nomina, che in copia si allega alla presente, è necessario provvedere all'annotazione del vincolo dell'amministrazione di sostegno sui depositi (conti correnti, libretti di risparmio, titoli ed investimenti in genere) intestati alla beneficiaria ed eventualmente in essere presso il Vs. Istituto. Qualora si rinvenissero posizioni cointestate alla signora ..... è opportuno non procedere con l'annotazione del vincolo, ma al blocco del conto, almeno per la quota ideale derivante dalla cointestazione e di spettanza dell'amministrata, avvisando contestualmente e tempestivamente il terzo cointestatario ed il sottoscritto al fine di definire con urgenza*

5. Individuati i rapporti bancari, verifica la consistenza ed ogni operazione nell'ultimo decennio, procedendo ad identificare tutti i movimenti di capitale di rilievo o anomali rispetto al comportamento abituale di spesa, ottenendo per i bonifici e gli assegni emessi l'indicazione dei destinatari. Tale attività è necessaria e preliminare rispetto all'individuazione della causa del prelievo (causa mutuari, solvendi, donandi);
6. Accede alle proprietà rinvenute in occasione dell'eventuale inventario formale salvo che non si renda necessario accedervi prima, sempre che non siano stati apposti i sigilli da parte del Giudice Tutelare perché in tal caso la rimozione

---

la posizione evitando possibili disagi.

Dato quanto sopra, ogni rapporto di delega, legato alle posizioni in essere e rinvenute, dovrà cessare immediatamente, pena le responsabilità di legge, osservando che il prelievo consentito alla signora \_\_\_\_\_, di euro 1000,00 mensili è già operativo in altro istituto bancario.

**Esaminati gli atti relativi all'amministrazione di sostegno ed in considerazione del dettato normativo in materia, nonché di tutti gli istituti di diritto che possono essere utilizzati a tutela dei soggetti che vedono perdere autonomie e capacità, si rende doverosa una verifica dei rapporti in essere a far data dal 1 gennaio 2003, periodo in cui incontestatamente, la signora..... ha manifestato gravi disturbi della memoria e compromissioni tali da consentire possibili circonvenzioni a suo danno.** Chiedo pertanto di acquisire **con urgenza**, compatibilmente ai tempi tecnici, estratti di tutte le movimentazioni, da tale data, e qualora si trattasse di movimenti mediante bonifici, si richiede l'indicazione della banca a cui erano diretti ed a favore di quale persona fisica o ente, su posizioni intestate o cointestate alla signora....., il tutto per esigenze di giustizia e doveri dell'ufficio assunto.

Delle posizioni in essere è richiesto saldo attuale, mentre per le posizioni estinte è richiesto, oltre agli estratti, il saldo in occasione dell'estinzione dei rapporti.

Quanto sopra è da riferirsi anche a depositi in cassette di sicurezza, intestati o cointestati.

Grato per la Vs. attenzione, rimango in attesa della certa e sollecita risposta e porgo cordiali saluti.



non può avvenire che con l'ausilio del cancelliere o del notaio designati per la redazione dell'inventario. In ordine all'accesso, qualora preceda l'inventario formale, è opportuno che questo avvenga comunque osservando alcune accortezze indicate dalla legge: la presenza del protutore di due persone scelte preferibilmente tra parenti ed amici e se possibile dell'interdetto stesso, qualora il medesimo viva in struttura anche solo in via temporanea. E' opportuno che l'accesso sia documentato con la redazione di un apposito verbale del tutore sottoscritto dai comparenti<sup>17</sup>, in cui annotare tutte le dichiarazioni ed osservazioni degli stessi, elencando i beni rinvenuti con una loro puntuale e completa descrizione, dando atto dei documenti reperiti e del loro contenuto (atti notarili, scritture private, scritti e carte di interesse per l'attività di accertamento, estratti bancari, corrispondenza, eventuali testamenti olografi - che il tutore dovrà comunque custodire informandone il Giudice Tutelare -, contante rinvenuto, numeri telefonici utili reperiti su agende personali per contattare persone che possono dare informazioni sia con riferimento agli aspetti patrimoniali che personali necessari al tutore per meglio adempiere ai propri doveri;

7. Provvede a fotografare gli ambienti e gli oggetti rinvenuti per meglio consentire la individuazione dei beni mobili stessi e per rappresentare il contesto di vita dell'interdetto al Giudice tutelare;
8. Verifica l'effettiva natura dei locali a cui accede, descrivendone la destinazione constatata;
9. Verifica la regolarità urbanistica dei locali e la corrispondenza tra la situazione di fatto, quella urbanistica e quella

---

<sup>17</sup> Tale modalità è spesso disattesa dai servizi sociali, che accedono alle abitazioni senza osservare particolari precauzioni, anche se in alcuni casi viene redatto un verbale presente un tecnico (per i casi riscontrati normalmente un geometra) ed eventualmente un vigile urbano, in tali occasioni il risultato del verbale è di riprodurre un elenco di beni, non identificati in modo puntuale e quindi privo di una seria ed efficace utilità.

catastale, accertamento necessario ai fini degli adempimenti fiscali (IRPEF, ICI...), constatandone altresì lo stato di manutenzione e conservazione.

Se quanto esposto può ben rappresentare la complessità dell'intervento responsabile del tutore che inevitabilmente, per le situazioni più complesse, deve essere un soggetto con adeguate conoscenze tecniche e di indubbia capacità professionale, soprattutto in considerazione dell'osservazione della sostanziale differenza di una tutela di un minore rispetto alla tutela di un soggetto adulto interdetto, non meno articolata è la situazione rispetto all'amministrazione di sostegno anche in considerazione del fatto che la normativa che ha introdotto il nuovo istituto nulla riferisce in ordine all'inventario dei beni né tanto meno dell'accertamento patrimoniale nell'interesse del beneficiario.

Non certo sufficiente è la possibilità per il Giudice tutelare di estendere all'amministrazione di sostegno limiti e prescrizioni previste dalla disciplina dell'interdizione, in altri termini improprio parrebbe limitarsi alla prescrizione del Giudice Tutelare di procedere con l'inventario del patrimonio dell'amministrato, al fine di avere certezza del contenuto del patrimonio del beneficiario e delle sue risorse.

E' possibile però ritenere che anche per l'amministrazione di sostegno, non solo pare opportuno, ma è assolutamente necessario procedere alla verifica del contenuto del patrimonio nella prospettiva indicata ed illustrata per il regime della tutela, con la sola differenza della non necessità di procedere ad un inventario formale, salvo ciò si renda assolutamente necessario.

V'è da premettere che il termine "amministrazione" ha comunque valenza prevalentemente economico-patrimoniale, presupponendo la presenza di un patrimonio da gestire in modo finalizzato rispetto ai bisogni e le aspirazioni del beneficiario. Ne discende che non si può amministrare un patrimonio, seppur finalizzando tale attività nell'interesse del beneficiario, senza conoscerne il contenuto, senza apprendere quali siano i diritti ed i rapporti che lo costituiscono anche in ragione di possibili azioni da esperire per recuperare risorse e sostanze patrimoniali.

Il Giudice tutelare nel momento in cui determina il contenuto dell'amministrazione di sostegno, prevedendo che per il compimento di alcuni atti l'amministratore operi in rappresentanza del beneficiario, di fatto estende all'amministrazione il regime dell'interdizione, in altri termini, fa pensare all'esistenza di ridotte autonomie o di incapacità a curare alcuni particolari interessi, il tutto a causa di patologie o menomazioni che con probabilità sono sorte molto tempo prima dell'apertura dell'amministrazione di sostegno e che forse hanno permesso a terzi di approfittare della perdita della capacità di valutazione e di autodeterminazione del soggetto debole. E' dunque necessario che, anche in tali occasioni, l'amministratore operi nell'interesse del beneficiario ricostruendo in modo compiuto il patrimonio del beneficiario medesimo. Proprio in un caso in cui venni nominato amministratore di sostegno di una signora di 63 anni, colpita da una forma di demenza che ha gravemente compromesso la memoria a breve termine, generando il disagio alla medesima di non ricordare quanto fatto e detto nel precedente quarto d'ora, nella prima relazione al Giudice tutelare motivai l'operatività dell'amministratore mediante una premessa teorico-metodologica in cui sostenni la necessità della ricostruzione del patrimonio della medesima, quale passaggio determinante per articolare un progetto diretto a recuperare i rapporti familiari, ormai in crisi in presenza di un familiare, della sua famiglia d'origine, che in modo sistematico cercò di entrare in possesso di beni, sostanze e disponibilità economiche a pregiudizio della medesima beneficiaria<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> Riporto quanto venne inoltrato al Giudice tutelare in occasione della prima relazione richiesta nel termine di giorni 120 dal giuramento: *“Ritengo essenziale inquadrare teoricamente e metodologicamente l'impostazione data in sede di accesso alla vicenda che contraddistingue la situazione della Beneficiaria signora .....*

*L'attenzione alla cura della persona, al soddisfacimento dei suoi bisogni ed aspirazioni e la funzionalità della gestione del patrimonio rispetto ai primi sono elementi i cui tratti devono essere necessariamente tenuti presenti per dare logica e chiara giustificazione a tutti quegli atti posti in essere e da predisporre sempre e solo nell'interesse della Beneficiaria medesima.*

*Quando si parla di cura è necessario ricorrere al concetto di salute, e*

come noto il diritto alla salute è un diritto fondamentale e costituzionalmente garantito. Per dare un giusto peso al termine salute, evitando di riferirlo a quanto il senso comune può intendere, limitandosi quindi alle sole espressioni corporee ed organiche, possiamo attingere a quanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità esprime al riguardo. La salute, secondo quanto dall'O.M.S. affermato, non è da considerarsi una mera assenza di malattia, ma “**stato di pieno benessere fisico, psichico e sociale**”, in altri termini un uomo può considerarsi sano quando è caratterizzato da un equilibrio armonico fra tutte quelle dimensioni che costituiscono il suo essere personale e quindi quella corporale, emozionale, mentale, sociale e spirituale.

Sulla base di quanto appena delineato, lo stato di salute può essere graduato configurando disequilibri più o meno compromettenti le autonomie e capacità della persona e pertanto la capacità della stessa di curare i propri interessi sia di natura personale che patrimoniale. Nei termini espressi il diritto alla salute assume un'altra e diversa struttura e connotazione.

Il diritto alla salute pertanto è diritto di godere di un pieno benessere fisico, psichico e sociale. E' il diritto a raggiungere e mantenere l'equilibrio armonico tra tutte quelle dimensioni che caratterizzano l'essere umano.

L'individuazione del momento in cui l'alterazione di tale equilibrio si è inequivocabilmente manifestato diviene essenziale per verificare quale tipo di intervento effettuare anche nell'ambito delle verifiche di natura patrimoniale e per la gestione del patrimonio stesso.

Sull'espressione patrimonio è necessario intendersi.

Quando si procede alla verifica del patrimonio nell'ambito delle tutele, spesso, o meglio quasi esclusivamente, ci si limita ad individuare i beni esistenti, così limitandosi a soddisfare l'equivoco della semplice lettura dell'art. 362 c.c. che prescrive “...deve procedere all'inventario dei beni del minore...”, dico equivoco perché solo nell'art. 364 c.c. si usa l'espressione patrimonio e si indica il contenuto del patrimonio, naturalmente individuando delle categorie giuridiche che rappresentano entità a contenuto economico.

Per patrimonio, naturalmente, deve intendersi quel complesso di diritti ed obblighi, dei rapporti giuridici attivi e passivi aventi un contenuto economico e riferiti ad una determinata persona. Pertanto quando si procede all'inventario, o meglio all'accertamento del patrimonio, si rende necessario verificare l'esistenza di tutti quei diritti anche in precedenza lesi e che possono aver determinato una sostanziale riduzione della capacità patrimoniale del soggetto. La tutela di un diritto leso ritengo sia elemento da individuare. Quanto affermato può trovare ulteriore ragione se affrontiamo la tutela del patrimonio non sotto un profilo meramente civilistico, ma penalistico: in particolare il raggruppamento dei delitti contro il patrimonio mediante frode, fra cui individuiamo “la circonvenzione di incapace” e “l'appropriazione inde-

---

*bita”, reati che si configurano normalmente proprio nelle circostanze in cui nella vita di un soggetto si manifestano delle debolezze invalidanti di quelle capacità necessarie per tutelare e curare i propri interessi.*

*L'accertamento patrimoniale dunque è atto dovuto e deve riferirsi a tutte quelle circostanze che possono aver pregiudicato interessi e diritti aventi contenuto economico della persona lesa e che si vede raggiunta da una misura di tutela.*

*Rimane, in linea teorica, da valutare se l'amministratore di sostegno possa effettuare una verifica patrimoniale completa, anche nell'ipotesi che il Giudice Tutelare non abbia previsto e prescritto l'applicazione per il caso concreto degli artt. 362 et 363 Cod. Civ. .*

*Ritengo che escludere tale possibilità per il semplice effetto di una mancata prescrizione in tal senso sia riduttiva, fuorviante ed in contraddizione con la finalità propria della legge letta sistematicamente e quindi inserita in un contesto normativo capace di darne contenuto e spessore.*

*Si può affermare che non è possibile amministrare ciò che non si conosce. Come si può amministrare e quindi gestire un patrimonio se di questo non si conosce il contenuto?*

*Leggendo poi il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, si evince come il Giudice Tutelare delinea patrimonialmente la capacità del beneficiario di curare i propri interessi. Pertanto laddove il Giudice genera delle autonomie rappresentative dell'amministratore e per alcune ipotesi l'operatività congiunta del Beneficiario e dell'Amministratore, individua da un punto di vista della cura e salute della persona, le sopraggiunte incapacità a curare i propri interessi da parte del beneficiario che ha subito un deterioramento o una riduzione delle sue autonomie e capacità.*

*L'amministratore di sostegno deve, pertanto, verificare quando le compromissioni si sono palesate al fine di capire se attivarsi e generare una tutela effettiva della persona e della sua integrità patrimoniale, elemento, quest'ultimo essenziale per garantire la realizzabilità di un concreto progetto a sostegno della persona del Beneficiario. Infatti il recupero delle risorse porta con sé tre effetti:*

- 1. la conservazione dell'integrità del patrimonio, finalizzandola al soddisfacimento dei bisogni e aspettative del beneficiario, normalmente colpito da malattie degenerative;*
- 2. l'allontanamento di tutti quei soggetti che hanno compiuto atti pregiudizievoli per la persona e per il patrimonio, ristabilendo un equilibrio nell'ambito del tessuto sociale e relazionale di riferimento;*
- 3. l'individuazione di tutti quegli elementi e conoscenze che possono comportare una modifica del decreto originario di apertura dell'amministrazione di sostegno, al fine di rendere l'istituto appli-*

Privare l'amministrazione di sostegno di tale possibilità anche nel caso in cui non vi sia una espressa indicazione del Giudice tutelare in tal senso priverebbe l'intervento a sostegno della persona debole di tutta quella attività diretta a conservare il patrimonio nell'ottica di un suo utilizzo finalizzato al soddisfacimento delle reali necessità del beneficiario. In occasione del seminario che si tenne presso l'aula magna del Tribunale di Torino nel 2004, appena entrata in vigore la legge che istituì l'amministrazione di sostegno sostenni che l'art. 405 cod. civ. in tema di competenza del Giudice tutelare ad emettere provvedimenti d'urgenza, distingue quelli diretti alla cura della persona, da quelli diretti alla conservazione e l'amministrazione del patrimonio del beneficiario. Osservo da subito che fra gli atti di natura conservativa e cautelare si può annoverare anche l'inventario o comunque l'accertamento del patrimonio che l'amministratore di sostegno dovrebbe essere chiamato a compiere.

Osservo ancora che il concetto di conservazione è un concetto che non va letto nella sua valenza negativa e statica, ma nella sua valenza positiva e dinamica a tal punto che anche l'atto di alienazione di un bene può assumere un significato conservativo rispetto all'intero patrimonio. Il Tribunale di Torino in un caso specifico ammise la natura conservativa della singola alienazione rispetto all'intero patrimonio, in via esemplificativa si pensi al manufatto immobiliare cadente ed in pessime condizioni manutentive tali da paventare il serio rischio di danni a terzi ed il progressivo svilimento economico dello stesso ed in assenza di liquidità per gli interventi di ripristino.

Atto di natura conservativa è l'apposizione di sigilli, che per la rimozione deve essere seguito da inventario formale.

---

*cato più concretamente aderente alla persona del beneficiario.*

*Quanto in breve indicato, come necessaria premessa logica, rappresenta la connotazione teorica della doverosità dell'intervento dell'amministratore di sostegno, oltre a rendere comprensibile l'operatività concreta relativa la caso in esame."*

L'art. 407, 3° co., cod. civ. così si esprime: *“Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni ...”* e le informazioni devono essere necessariamente anche di natura patrimoniale, in difetto il decreto sarebbe monco, perché di amministrazione non si potrebbe parlare ma, solo di sostegno. La norma così prosegue: *“dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e di tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione”*.

Quali sono gli altri mezzi istruttori utili? Sicuramente si possono disporre perizie dirette ad accertare il contenuto patrimoniale al fine di verificare l'eventuale maltolto giustificando l'amministrazione di sostegno per promuovere eventuali azioni civili che diversamente il soggetto beneficiario non sarebbe in grado di sostenere. Ricordo il caso di una signora ormai pensionata, che colpita da ingravescente demenza senile, consentì delega sui suoi conti ai nipoti, che a colpi di prelievi allora anche di £ 10.000.000 settimanali hanno ridotto la zia quasi in povertà, con sfratto in corso perché morosa, ormai deprivata non solo del patrimonio ma della dignità di una vita decorosa, igienicamente adeguata ed ambientalmente idonea.

I nipoti richiesti non ricordavano i motivi dei prelievi, così affermarono e si limitarono ad indicare che la zia era generosa.

L'art. 411 cod. civ. (*Norme applicabili all'amministrazione di sostegno*) afferma che i provvedimenti di cui agli artt. 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare ed ancora all'ultimo comma prevede: *“Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto e l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni”*.

Quanto riportato include sicuramente l'ipotesi dell'inventario e degli accertamenti patrimoniali in genere, norma che va riletta alla luce del percorso ermeneutico che ho rappresentato in tema di inventario di tutela.

Ritengo che con tranquillità si possa affermare che un completo provvedimento di apertura di amministrazione di sostegno non

possa prescindere da un adeguato accertamento patrimoniale che si può spingere fino alla compilazione del formale inventario redatto con il ministero del cancelliere o del notaio.

L'articolazione di quanto esposto sulla base della proposizione di una lettura più compiuta e coerente rispetto al valore cardine della centralità della persona, fa pensare che il tentativo di semplificare l'intervento a favore del soggetto debole possa in realtà generare una modalità di tutela approssimativa e non aderente ai bisogni di protezione. Ciò che può apparire preoccupante è che se in materia di interdizione dove la norma contempla e prescrive il dovere del tutore di procedere ad un inventario raramente si vede il tutore compiere una adeguata ricostruzione del contenuto di un dato patrimonio leso nella sua integrità, nell'ambito della disciplina dell'amministrazione di sostegno dove tale dovere non è espressamente contemplato si può concretamente correre il rischio di veder utilizzato un istituto in cui la tutela degli interessi effettivi di un soggetto debole sia un miraggio ed una mera enunciazione non corrispondente alla realtà dei fatti.

Basti solo pensare che fra le pubblicazioni oggi presenti sulla materia inerente alla tutela dei soggetti deboli non v'è alcun commento ed elaborato che si soffermi su quanto esposto, limitandosi nelle migliori delle ipotesi a ripetere il contenuto della norma<sup>19</sup>.

Nel 1970 Francesco Mazzacane, in una sua pubblicazione<sup>20</sup>, trattava della gestione del patrimonio dell'interdetto, utilizzando anche l'espressione "internato" riferendosi al soggetto in tutela, espressione allora corrispondente alla realtà di fatto e di diritto che rievoca il disagio della dimensione manicomiale, senza accennare in alcun modo né all'inventario, né all'accertamento del contenuto del patrimonio del soggetto adulto sottoposto a tutela.

Oggi sulla spinta diretta a superare l'istituto dell'interdizione,

---

<sup>19</sup> Vedi A. JANNUZZI, P. LOREFICE in *Manuale della Volontaria Giurisdizione*, Milano, Giuffrè editore, 2002, p. 184 § 9, ed inoltre L. GENGHINI, in *La volontaria giurisdizione*, ed. CEDAM, Padova 2006, p. 599–605.

<sup>20</sup> F. MAZZACANE, *La giurisdizione volontaria, per la preparazione al concorso notarile*, Stamperia Nazionale, Roma, 1970.



perché ritenuto privativo di quella dignità che compete ad ogni essere umano, così per allontanare non solo il temine “interdetto”, ma la rievocazione nelle coscienze dell’espressione angosciante di “internato”, si corre il rischio che si celi dietro la meno stigmatizzante espressione “amministrazione di sostegno” l’abbandono, anche nella realtà operativa, di tutta l’attività di accertamento patrimoniale, perché non espressamente contemplata dalla norma fra gli obblighi dell’amministratore di sostegno, evitando impropriamente percorsi approntabili per rendere effettiva e sostanziale la cura e la gestione degli interessi del soggetto debole.

La conclusione del presente capitolo doverosamente impone il richiamo di quanto espresso dal dott. Virginio Oddone in tema di “*rischio di vittimizzazione*” nel senso che non approntare un’articolata ricostruzione del patrimonio, anche rispetto alle distrazioni subite, può “*segnare la perdita irreparabile di risorse per la vittima, che non è in grado di recuperarle*”.